CONSIGLIO DI STATO

V Sezione, 7 marzo 1997, n. 227

(Riforma TAR Lombardia – Milano: II Sezione, 15 luglio 1996, n.1094).

L'attribuzione dei seggi ai candidati sindaci non eletti è effettuata con riferimento alle coalizioni di liste esistenti al primo turno.

Omissis.
DIRITTO. - 1. Come si è detto in parte narrativa, la questione venuta all'esame del collegio riguarda l'interpretazione dell'art 7, 7° comma, della legge 25 marzo 1993, n. 81, concernente l'individuazione delle liste o dei raggruppamenti di liste da cui devono essere prelevati, quando abbiano conseguito almeno un quoziente elettorale, i seggi spettanti ai candidati sindaci risultati non eletti.
Il predetto comma recita testualmente: «Una volta determinato il numero dei seggi spettanti a ciascuna lista o gruppo di liste collegate, sono in primo luogo proclamati eletti alla carica di consigliere i candidati alla carica di sindaco non risultati eletti, collegati a ciascuna lista che abbia ottenuto almeno un seggio. In caso di collegamento di più liste al medesimo candidato alla carica di sindaco risultato non eletto, il seggio spettante a quest'ultimo è detratto dai seggi complessivamente attribuiti al gruppo di liste collegate».
Con diverse pronunce (13 maggio 1995, n. 762; 18 giugno 1996, n. 726; 27 settembre 1996, n. 1170) questa sezione ha interpretato la norma in parola nel senso che, nel caso in cui i collegamenti del primo turno elettorale subiscano variazioni in occasione del turno di ballottaggio (e, in particolare, nell'ipotesi in cui una lista o un gruppo di liste originariamente collegate al proprio candidato sindaco si sia collegata con altra lista o gruppo di liste a loro volta collegati ad uno dei candidati sindaci ammessi al ballottaggio e risultato poi sconfitto), per l'attribuzione dei seggi di consigliere comunale ai candidati sindaci non eletti (quello della lista che ha operato il nuovo collegamento e quello che infruttuosamente ha partecipato al ballottaggio), dopo l'assegnazione dei seggi a ciascuna lista o a ciascun gruppo di liste, occorre necessariamente tener conto dei collegamenti avutisi nel primo turno elettorale (che non vengono annullati dai collegamenti operati nel turno di ballottaggio) in modo che ciascun candidato sindaco non eletto riceva il seggio di consigliere comunale a carico della propria lista (o della propria formazione di liste) a lui, appunto, collegata nel primo turno elettorale. Ciò nella considerazione che l'assegnazione di un seggio elettorale ai candidati alla carica di Sindaco non può avvenire che in base ad un identico criterio e questo, dal canto suo, è reso possibile facendo riferimento esclusivamente alle candidature alla carica di sindaco ed ai rispettivi collegamenti del primo turno elettorale.
2. a) Nel modulo procedimentale così disegnato dalla legge si possono individuare i passaggi seguenti:
- determinazione, con il metodo d'Hondt del numero dei seggi spettanti alle liste isolate ed ai raggruppamenti di liste formatisi nel primo turno elettorale in base ai voti isolatamente o globalmente conseguiti (art. 7, comma 4, l. n. 81/1993);
- ripartizione dei seggi fra le liste nell'ambito di ciascun gruppo di liste secondo l'ordine decrescente dei quozienti da ciascuna lista conseguiti (art. 7, comma 5, l. n. 81/1993);
- prededuzione del seggio spettante al candidato od ai candidati alla carica di sindaco risultati non eletti nell'ambito ed a carico di ciascuna lista o di ciascun gruppo di appartenenza che abbia conquistato almeno un quoziente (art. 7, comma 6, l. n. 81/1993);
- ripartizione dei rimanenti seggi fra i candidati della lista o del gruppo di liste che abbiano ottenuto le più alte cifre elettorali (art. 7, comma 8, l. n. 81/1993).
Omissis.